

15147 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

composta da

Emilia Anna Giordano

- Presidente -

Sent. n. sez. 621/2026

Maria Grazia Benedetti

UP - 14/04/2026

Martino Rosati

- relatore -

R.G.N. 2879/2026

Federica Tondin

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela

nel procedimento a carico di

[REDACTED]

avverso la sentenza del 21/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Gela;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento della
sentenza senza rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela impugna la
sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale
ha condannato [REDACTED] per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali in
danno della propria madre, riconoscendogli l'attenuante del vizio parziale di
mente.

Il ricorso lamenta l'inconciliabile contraddittorietà della sentenza, nella parte in cui, pur riconoscendo la pericolosità sociale dell'imputato ed avendogli perciò applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, gli ha concesso la sospensione condizionale della pena, che invece presuppone una prognosi di futura astensione del condannato dalla commissione di ulteriori reati e, dunque, l'assenza della sua pericolosità.

2. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'annullamento della sentenza senza rinvio, nella parte in cui ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è ammissibile, a norma dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza non appellabile dal Pubblico ministero, in base al precedente art. 443, comma 3, trattandosi di giudizio svolto con il rito abbreviato.

4. L'impugnazione, inoltre, è fondata.

L'art. 164, terzo comma, cod. pen., dispone che *"la sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca"*. Esso stabilisce, dunque, una relazione d'incompatibilità tra la sospensione condizionale e le misure di sicurezza personali, tra le quali v'è la libertà vigilata (art. 215, cod. pen.). Diversamente, d'altronde, non potrebbe essere, dal momento che presupposto per la sospensione condizionale della pena è la presunzione *"che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati"* (art. 164, primo comma, cod. pen.), mentre la pericolosità sociale, presupposto a sua volta per l'applicazione di una misura di sicurezza personale (art. 202, cod. pen.), ricorre *"quando è probabile che [l'autore del fatto di reato] commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati"* (art. 203, cod. pen.).

Dunque, delle due, l'una.

Peraltro, il contrasto tra le due disposizioni dovrebbe risolversi, almeno in linea di principio, assegnando la prevalenza a quella più favorevole al reo ed eliminando quella con essa contrastante: nello specifico, dunque, mantenendosi la sospensione condizionale della pena ed eliminando la misura di sicurezza.

V'è, però, che il Tribunale di Gela, mentre si è speso diffusamente e specificamente per giustificare il giudizio di pericolosità dell'imputato, quanto alla sospensione condizionale della pena si è limitato ad affermare che «nulla osta alla concessione», senza altro aggiungere (pagg. 12 s., sent.), così lasciando ragionevolmente ipotizzare che non si sia nemmeno posto il problema della compatibilità tra i due istituti.

Sul punto, quindi, trattandosi di valutazione che involge circostanze di fatto e, comunque, profili di merito, si rende necessario un supplemento di motivazione, con il quale il Tribunale chiarisca quale delle due statuizioni intenda adottare e per quali ragioni una debba prevalere sull'altra, escludendola.

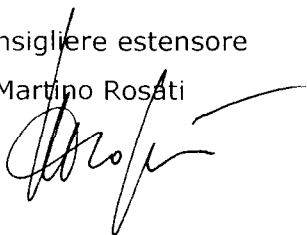
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.

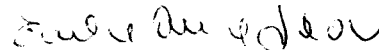
Il Consigliere estensore

Martino Rosati



La Presidente

Emilia Anna Giordano



Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

La Presidente

